

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 456

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante ulteriori norme in materia di modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura e per il potenziamento della vigilanza e del controllo della pesca marittima

(Parere ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 10 marzo 2005)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Schema di decreto legislativo recante ulteriori norme in materia di "Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura e per il potenziamento della vigilanza e del controllo della pesca marittima a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38"

Il presente schema di decreto legislativo è predisposto in attuazione dell'art. 1, comma 2 della legge 7 marzo 2003 numero 38, che delega il Governo ad intervenire per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura, dell'agroalimentare, dell'alimentazione e delle foreste.

In particolare, con lo schema di decreto in esame, viene data attuazione ai criteri direttivi previsti dalle lettere i), o), z) nonché aa) dell'art.1 comma 2 della citata legge delega, al fine di:

- 1) riformare il fondo di solidarietà nazionale della pesca istituito dalla legge 5 febbraio 1992, n. 72, allo scopo di garantire l'efficacia degli interventi in favore delle imprese ittiche danneggiate da calamità naturali o da avversità meteomarine;
- 2) favorire l'accesso ai mercati finanziari da parte delle imprese della pesca e dell'acquacoltura, per sostenerne la competitività e la permanenza stabile sui mercati.

A tale scopo viene prevista l'estensione al settore ittico di alcuni innovativi strumenti di intervento pubblico nel campo assicurativo e finanziario che si sono dimostrati utili in altri comparti per favorire la riduzione dei rischi di mercato ed il superamento da parte delle imprese di situazioni critiche determinatesi a seguito di calamità o eventi straordinari.

In particolare, con l'art. 1, riguardante il fondo solidarietà delle pesca e dell'acquacoltura, vengono sostituiti i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 154/04, prevedendo misure per superare l'attuale meccanismo di funzionamento del fondo stesso, finora basato esclusivamente sulla logica di intervento ex-post. Il sostegno pubblico viene in prevalenza indirizzato alla promozione di misure di prevenzione, con la previsione di agevolazioni per incentivare la sottoscrizione da parte degli imprenditori ittici di polizze o strumenti assimilati per la copertura di rischi relativi a sinistri che generino gravi danni alle strutture (tipo l'affondamento del natante o danni agli impianti di produzione), o le improvvise fluttuazioni dei prezzi dei fattori produttivi, nonché l'intervento a favore degli eredi diretti dei marittimi deceduti in servizio a seguito di calamità meteomarine

Le forme di intervento compensativo hanno come oggetto i casi di danni non contemplati dal programma assicurativo annuale, ossia dallo strumento attraverso il quale sono annualmente definiti i criteri del concorso pubblico sui premi e le relative modalità di intervento.

L'art. 2, commi 1 e 2, specifica i criteri generali ed i limiti del concorso statale nel pagamento dei premi assicurativi. Con il comma 3 viene altresì indicato che le polizze sono sottoscritte su base volontaria ed in forma individuale o collettiva. Sono altresì specificate le caratteristiche ed i contenuti del già citato programma assicurativo annuale, che viene elaborato dal Ministero delle politiche agricole e forestali o dal Sottosegretario di Stato delegato, d'intesa con le Regioni e sentito il Tavolo azzurro di cui all'art. 2 del ricordato decreto legislativo n. 154 del 2004. I contenuti del programma assicurativo e le relative modalità di elaborazione sono specificate ai commi 6,7 e 8.

Con il successivo art. 3, vengono previste misure a sostegno della filiera ittica. In particolare con i commi 1 e 2 viene stabilita l'applicazione al settore dei contratti di filiera ai sensi dell'art. 66,

commi 1 e 2 della legge 289 del 2002, demandando ad un decreto del Ministro delle politiche agricole forestali o del Sottosegretario di Stato delegato l'adozione dei criteri attuativi.

Con il successivo comma 5 viene prevista l'attivazione per il settore della pesca ed acquacoltura di uno strumento di intervento pubblico per aumentare la possibilità di capitalizzazione per investimenti, attraverso il concorso nel capitale di rischio delle imprese. A tal fine viene estesa alle imprese del settore ittico l'operatività del fondo istituito dall'art.66, comma 3 della legge del 27 dicembre 2002, n. 289, volto a facilitare l'accesso al mercato dei capitali da parte delle imprese agricole e agroalimentari. Il fondo, i cui criteri operativi sono stati definiti con il decreto del Ministero delle politiche e agricole e forestali 22 giugno 2004 n. 182, sostiene i programmi di investimento delle imprese effettuando sia operazioni finanziarie dirette - ossia in concorso con le imprese attraverso l'assunzione minoritaria di partecipazioni o di prestiti partecipativi - sia operazioni indirette verso altri fondi, attraverso l'acquisizione di quote di partecipazione minoritarie in fondi comuni di investimento che, a loro volta, investono nelle imprese. I criteri e le procedure per estendere l'operatività di tale fondo a beneficio delle imprese della pesca e dell'acquacoltura dovranno essere stabiliti con un successivo decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali o dal Sottosegretario di Stato delegato, da adottarsi sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura di cui all'art.3 del decreto legislativo n. 154/04.

L'art.4, infine, istituisce presso il MIPAF il Reparto pesca marittima (RPM) del Corpo delle Capitanerie di Porto allo scopo di realizzare un più efficace collegamento funzionale con la direzione della pesca, presso cui da anni già agisce, nella direzione dello sviluppo delle attività di vigilanza e controllo della pesca, dell'acquacoltura e delle relative filiere.

Tale istituzione fa riferimento alla istituenda Agenzia comunitaria di controllo della pesca che, tra l'altro, prevede che ciascun Stato membro designi un punto di contatto e di coordinamento nazionale ai fini di disporre di un'autorità necessaria per rispondere a richieste d'informazione ed alle istruzioni dell'Agenzia comunitaria in esecuzione dei piani operativi.

**Schema di decreto legislativo recante ulteriori norme in materia di
"Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura e per il potenziamento
della vigilanza e del controllo della pesca marittima a norma dell'articolo 1,
comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38"**

RELAZIONE TECNICA

Gli articoli dal 1 al 4 compreso, predisponendo le condizioni normativo-giuridiche dell'introduzione dei nuovi strumenti assicurativo-finanziari, non comportano variazioni di bilancio rispetto alle poste stabilite per il settore ittico dalle Leggi Finanziarie.

Gli articoli 1 e 2, nell'introdurre nuove procedure per quanto riguarda l'intervento del fondo di solidarietà della pesca e dell'acquacoltura, non introducono novità nel finanziamento del predetto fondo, che rimane determinato nell'ambito degli stanziamenti previsti per il Piano triennale della pesca. Non vi sono, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello stato.

Per quanto riguarda l'art.3, il primo comma estende al settore della pesca marittima lo strumento della Programmazione negoziata rappresentato dai contratti di filiera previsti dall'art. 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Finanziaria 2003) relativamente alla filiera agricola ed agroalimentare in genere, in aderenza anche all'assimilazione dell'imprenditore ittico a quello agricolo operata dal comma 5 dell'art. 6 del dlgs. 26 maggio 2004, n.154. Non vi sono oneri per il bilancio dello stato in quanto gli interventi avvengono nei limiti delle autorizzazioni di spesa destinate dal predetto articolo 66 della legge n. 289/02.

Il secondo comma prevede l'adozione - entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto e sentita la Conferenza Stato/Regioni - di un decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali o del Sottosegretario di Stato delegato che individui i criteri, le modalità e le procedure per dare attuazione a quanto stabilito al comma precedente.

Il comma 3 esplicita che le disposizioni previste per l'imprenditore ittico si applicano anche ai soggetti che esercitano l'attività di acquacoltura in coerenza con quanto previsto dal comma 2 dell'art. 2 del D.Lgs. 154/04 per il settore della cooperazione nel settore ittico.

Tale precisazione elimina interpretazioni e contenziosi sulla base di quanto disposto dall'articolo 1 dello stesso decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 che, comprendendo nel sistema pesca anche l'acquacoltura, valuta gli acquacoltori allo stesso modo degli imprenditori ittici.

La norma prevista dal comma 3 non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto si tratta di una qualificazione giuridica soggettiva non direttamente collegata a norme di spesa e neanche a diverse fattispecie contributive, ma di semplice esplicitazione della equiparazione tra imprenditore ittico e imprenditore agricolo, effettuata dallo stesso comma 5 del d.lgs. 154/04.

L'art.4, infine, istituisce presso il Ministero delle politiche agricole e forestali il Reparto pesca marittima (RPM) del Corpo delle Capitanerie di Porto allo scopo di realizzare un più efficace collegamento funzionale con la direzione della pesca, presso cui da anni già agisce, nella direzione dello sviluppo delle attività di vigilanza e controllo della pesca, dell'acquacoltura e delle relative filiere.

Tale istituzione fa riferimento alla istituenda Agenzia comunitaria di controllo della pesca che, tra l'altro, prevede che ciascun Stato membro designi un punto di contatto e di coordinamento nazionale ai fini di disporre di un'autorità necessaria per rispondere a richieste d'informazione ed alle istruzioni dell'Agenzia comunitaria in esecuzione dei piani operativi.

Come espressamente indicato dal comma 2 dell'art.8, l'istituzione del Reparto non comporta nuovi od ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Schema di decreto legislativo recante ulteriori norme in materia di Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura e per il potenziamento della vigilanza e del controllo della pesca marittima a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visti gli articoli 7 e 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226;

Visti i decreti legislativi 26 maggio 2004, nn. 153 e 154;

Vista la notifica alla Commissione europea a norma dell'art. 88, comma 3, del Trattato; ;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ...;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso il ...;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e **con il Ministro della difesa;**

Emana

il seguente decreto legislativo

ART. 1

(Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo n. 154 del 2004)

1. All'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

“ 1. Presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura, e' istituito il Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura (FSNPA). Il Fondo ha l'obiettivo di promuovere principalmente interventi di prevenzione per far fronte ai danni alla produzione e alle strutture produttive nel settore della pesca e dell'acquacoltura, a causa di calamità naturali, avversità meteorologiche e meteomarine di carattere eccezionale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il FSNPA prevede le seguenti tipologie di intervento:

a) misure volte a incentivare la stipula di contratti assicurativi da parte degli imprenditori ittici e dell'acquacoltura, finalizzati alla copertura dei rischi relativi a gravi danni alle strutture, ivi compreso l'affondamento del natante, al valore della produzione, conseguenti a calamità naturali, avversità meteorologiche e meteomarine di carattere eccezionale e a fluttuazioni dei prezzi delle materie prime;

b) misure in favore di eredi diretti dei marittimi imbarcati sulle navi da pesca o di addetti agli impianti di acquacoltura in mare, deceduti per cause di servizio o a seguito di affondamento, per avversità meteomarine, delle unità da pesca o asservite ad impianti;

c) interventi compensativi, esclusivamente nel caso di danni a produzioni e strutture non inserite nel Programma assicurativo annuale, di cui all'articolo 14-*bis*, finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle imprese di pesca che hanno subito danni dagli eventi di cui al comma 1.

3. La dotazione del Fondo e' stabilita dal Programma nazionale nell'ambito della ripartizione delle relative risorse, tendo conto di quanto previsto dal Programma assicurativo annuale di cui all'articolo 14-*bis* .".

ART. 2

(Copertura assicurativa nel settore della pesca e dell'acquacoltura)

1. Al decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:

" ART. 14-*bis*

(Copertura assicurativa nel settore della pesca e dell'acquacoltura)

1. Per le finalità di cui all'articolo 14, lo Stato concede contributi sui premi assicurativi **agli imprenditori ittici e dell'acquacoltura**, in conformità a quanto previsto dagli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore della pesca. Il contributo dello Stato è concesso fino all'80 per cento del costo dei premi per contratti assicurativi che prevedono un risarcimento qualora il danno raggiunga il 30 per cento della produzione.

2. Qualora contratti assicurativi coprano anche altre perdite dovute ad avverse condizioni non assimilabili alle calamità naturali, il contributo dello Stato, **per gli interventi conformi agli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore della pesca**, è ridotto fino al 50 per cento del costo del premio. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali o del Sottosegretario di Stato delegato, sentita la commissione di cui all'articolo 3 sono stabiliti i termini, le modalità e le procedure di erogazione del contributo sui premi assicurativi.

3. La sottoscrizione delle polizze assicurative è volontaria e può avvenire in forma collettiva o individuale. Possono deliberare di far ricorso a forme assicurative collettive le imprese di pesca in qualsiasi forma giuridica costituite nonché loro associazioni nazionali riconosciute ai sensi della legislazione vigente e le cooperative di pesca e loro consorzi.

4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali o del Sottosegretario di Stato delegato, **d'intesa con** la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e con il parere della Commissione di cui all'articolo 3, sono individuati i criteri di attuazione.

5. L'entità del contributo pubblico sui premi assicurativi è determinata attraverso il Programma assicurativo annuale della pesca e dell'acquacoltura, di seguito denominato 'Programma assicurativo', **nei limiti degli stanziamenti iscritti in bilancio**, dell'importanza socio-economica delle produzioni e del numero di potenziali assicurati.

6. Il Programma assicurativo è elaborato sulla base delle informazioni e dei dati di carattere statistico-assicurativo rilevati dagli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole e forestali, ed è approvato, entro il 30 novembre di ogni anno, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali o del Sottosegretario di Stato delegato, **d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano**, sentito il Tavolo azzurro di cui all'articolo 2.

7. Nel Programma assicurativo sono stabiliti i parametri per il calcolo del contributo pubblico sui premi assicurativi distinti per:

- a) tipologia di polizza assicurativa;
- b) area territoriale d'intervento;
- c) evento climatico avverso o altro tipo di garanzia;
- d) tipo di produzione e/o di strutture;
- e) fattori e mezzi della produzione e loro prezzi.

8. Nel Programma assicurativo possono essere disposti anche:

- a) i termini massimi di sottoscrizione delle polizze per le diverse produzioni e aree;
- b) qualsiasi altro elemento ritenuto necessario per garantire un impiego efficace ed efficiente delle risorse pubbliche.”.

ART. 3

(Sostegno alla filiera ittica)

1. I contratti di filiera previsti e disciplinati dall'art. 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano agli operatori della filiera ittica, ivi comprese le forme associate.

2. I criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione delle iniziative di cui al comma 1, sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali o del Sottosegretario di Stato delegato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

3. Ad integrazione dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 26 maggio 2004 n. 154, le imprese che esercitano l'attività di acquacoltura sono equiparate all'imprenditore ittico.

4. Il regime di aiuti di cui all'articolo 66, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è esteso, **nei limiti dell'autorizzazione di spesa ivi prevista**, anche alle imprese della pesca e dell'acquacoltura. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di natura non regolamentare, sentito il Comitato di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 154 del 2004, è integrato il regolamento di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 22 giugno 2004, n. 182, relativamente alle modalità di intervento in favore delle imprese della pesca e dell'acquacoltura.

ART. 4

(Istituzione del reparto pesca marittima)

1. Al fine di conseguire un più efficace e diretto supporto alle attività di vigilanza e controllo della pesca marittima e dell'acquacoltura e delle relative filiere, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, il Reparto pesca marittima (RPM) del Corpo delle Capitanerie di Porto, posto alle dipendenze funzionali del Ministro delle politiche agricole e forestali. **Con decreto interministeriale dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, della difesa e delle politiche agricole e forestali, è definita l'organizzazione del reparto medesimo.**

2. Dall'attuazione del presente articolo non **devono derivare** nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.



Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

GABINETTO DEL MINISTRO

Prot. N. 30536 Posix. 1004

Roma, 24 GEN 2005

Al. Dr. Giovanbattista AIUTO

Presidente COPAGRI

ROMA

OGGETTO: Attuazione legge delega. Riunione del Tavolo di coordinamento. Sala Verde
MIPAF

Dr. Federico VECCHIONI
Presidente CONFAGRICOLTURA

Dr. Paolo BEDONI
Presidente COLDIRETTI

Dr. Giuseppe POLITI
Presidente CIA

Dr. Sergio NASI
Presidente ANCA LEGA

Dr. Paolo BRUNI
Presidente Fed. Naz. Coop. agricole e
agroalimentari della Confcooperative

Dr. Luigi ROSSI di MONTELEA
Presidente FEDERALIMENTARE

Dr. Gian Domenico AURICCHIO
Vice Presidente FEDERALIMENTARE

Dr. Albino GORINI
Segretario generale FAI-CISL

Dr. Sergio BILLE'
Presidente CONFCOMMERCIO

ROMA



Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

GABINETTO DEL MINISTRO

Roma, _____ 20 _____

Prot. N. _____ Posiz. _____

M _____

OGGETTO: _____

Prof. Giovanni **DE CESARE**
Capo Ufficio Legislativo

Dr. Giuseppe **AMBROSIO**
Capo Dipartimento della qualità dei
prodotti agroalimentari e dei servizi

Dr. Vincenzo **PILO**
Capo Dipartimento politiche di
mercato

Dr.ssa Flaminia **VENTURA**
Capo Segreteria tecnica

SEDE

Avv. Antonio **BUONFIGLIO**
Presidente AGEA

ROMA

Di seguito alla nota n.30510 del 21 u.s., si comunica che la riunione in oggetto è posticipata a martedì 1 febbraio p.v. alle ore 14,00.

Si comunica, altresì, che è fissata un'ulteriore riunione sullo stesso argomento per giovedì 3 febbraio p.v. alle ore 9,30

IL CAPO DI GABINETTO



Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

Dipartimento delle Politiche di Mercato

Divisione

Prot. N° 1781 *Posix.*

Roma..... 5 AGO. 2004

Al Ministero dell' Ambiente e
della Tutela del Territorio
Gabinetto dell' On.le Ministro
Viale Cristoforo Colombo, 44
00147 ROMA

Agli Assessori alla Pesca e
all' Acquacoltura delle Regioni
e delle P.A.
LORO SEDI

OGGETTO: insediamento del "Tavolo Azzurro".

Al Sig. Presidente della FEDERCOOPESCA
Via Dè Gigli d'Oro, 21
00199 ROMA

Al Sig. Presidente della FEDERPESCA
Via Emilio dè Cavalieri, 7
00198 ROMA

Al Sig. Presidente della LEGAPESCA
Via Nazionale, 243
00184 ROMA

Al Sig. Presidente della AGCI PESCA
Via A. Bargoni, 78
00153 ROMA

Al Sig. Presidente dell'UNCI PESCA
Via S. Sotero, 32
00165 ROMA

Al Sig. Presidente della Associazione
Piscicoltori Italiani
Via del Perlar, 37/A
37135 VERONA

Al Sig. Presidente della O.L./FILIERA ITTICA
Via Emilio dè Cavalieri, 7
00198 ROMA

Al Sig. Presidente della FENAPI
Via Romagna, 26
00187 ROMA



Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

Dipartimento delle Politiche di Mercato

Roma.....

Divisione.....

Prot. N°..... Posix.....

Al Segretariato Generale della FLAI CGIL
Nazionale
Via Leopoldo Serra, 31
00153 ROMA

Al Segretariato Generale della FAI Cisl
Via Tevere, 20
00198 ROMA

Al Segretariato Generale della UILA-UIL
Via Savoia, 80
00198 ROMA

Al Segretariato Generale della UGL
Via Margotta, 19
00187 ROMA

In seguito all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 154 del 26 maggio 2004 (G.U. del 24 giugno 2004, n. 146), le SS.LL. sono inviate a partecipare alla prima riunione di costituzione, di insediamento e di organizzazione dei lavori del Tavolo Azzurro, che si terrà presso la Sala Cavour, primo piano di questo Ministero, alle ore 11,00 del giorno 8 settembre 2004.

Il Tavolo Azzurro costituisce l'organo collegiale deputato alla concertazione permanente sugli obiettivi e le linee generali della politica nazionale della pesca e dell'acquacoltura, nonché agli altri compiti istituzionali per la programmazione settoriale, come previsto dagli artt. 2, 5 e 19 del citato d.lgs n. 154/04.

Data la rilevanza dell'evento se ne raccomanda la partecipazione.

Il Sottosegretario di Stato
On.le Paolo Scarpa Bonazza



Presidenza
del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Parere ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sullo schema di decreto legislativo recante ulteriori norme in materia di modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura e per il potenziamento della vigilanza e del controllo della pesca marittima a norma dell'art.1, comma 2 della legge 7 marzo 2003, n.38.

Repertorio atti n. 22 del 3 marzo 2005

**LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE
REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO**

Nell'odierna seduta del 3 marzo 2005

VISTA la legge 7 marzo 2003, n. 38 "Disposizioni in materia di agricoltura" che all'articolo 1, comma 2 indica le finalità, i principi ed i criteri direttivi cui devono conformarsi i decreti legislativi che il Governo è delegato ad emanare per completare il processo di modernizzazione dei settori agricolo, della pesca, dell'acquacoltura, agroalimentare, dell'alimentazione e delle foreste, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione ed in coerenza con la normativa comunitaria;

VISTO lo schema di decreto legislativo recante ulteriori norme in materia di modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura e per il potenziamento della vigilanza e del controllo della pesca marittima a norma dell'art.1, comma 2 della legge 7 marzo 2003, n.38, predisposto su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali ed approvato, in esame preliminare, nella seduta del Consiglio dei Ministri del 18 febbraio 2005 e trasmesso dal Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri alla Segreteria di questa Conferenza con nota protocollo n. 3730 del 21 febbraio 2005;

CONSIDERATO che nella riunione tecnica tenutasi il 28 febbraio 2005, sono state concordate modifiche al testo, confermate in sede di Comitato tecnico permanente di coordinamento in materia di agricoltura, nella seduta del 1° marzo 2005 dagli Assessori regionali ed accolte da parte del Ministro;

VISTA la nuova stesura, trasmessa dal Ministero delle politiche agricole e forestali alla Segreteria di questa Conferenza con nota prot. n. 31604 del 2 marzo 2005, contenente le modifiche concordate ed accolte così come da testo allegato (**Allegato A**);

CONSIDERATE le risultanze dell'odierna seduta di questa Conferenza nel corso della quale i Presidenti delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano hanno espresso parere favorevole sullo schema di decreto con le modifiche concordate nella suddetta seduta del citato Comitato di cui all'allegato *sub A*);

M. Conf...



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sullo schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni per la modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura e per il potenziamento della vigilanza e del controllo della pesca marittima a norma dell'art.1, comma 2 della legge 7 marzo 2003, n.38, con le modifiche di cui all'allegato *sub A*).

IL SEGRETARIO
Dott. Riccardo Carpino

Riccardo Carpino

IL PRESIDENTE
Sen. Prof. Enrico La Loggia

Enrico La Loggia

Schema di decreto legislativo recante ulteriori norme in materia di Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura e per il potenziamento della vigilanza e del controllo della pesca marittima a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visti gli articoli 7 e 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226;

Visti i decreti legislativi 26 maggio 2004, nn. 153 e 154;

Vista la notifica alla Commissione europea a norma dell'art. 88, comma 3, del Trattato;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ...;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso il ...;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il **Ministro della Difesa**;

Emana

il seguente decreto legislativo

ART. 1

(Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo n. 154 del 2004)

1. All'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, i commi 1, 2, 3, 4 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

“ 1. Presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura, e' istituito il Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura (FSNPA). Il Fondo ha l'obiettivo di promuovere principalmente interventi di prevenzione per far fronte ai danni alla produzione e alle strutture produttive nel settore della pesca e dell'acquacoltura, a causa di calamità naturali, avversità meteorologiche e meteomarine di carattere eccezionale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il FSNPA prevede le seguenti tipologie di intervento:

a) misure volte a incentivare la stipula di contratti assicurativi da parte degli imprenditori ittici e dell'acquacoltura, finalizzati alla copertura dei rischi relativi a gravi danni alle strutture, ivi compreso l'affondamento del natante, al valore della produzione, conseguenti a calamità naturali, avversità meteorologiche e meteomarine di carattere eccezionale e a fluttuazioni dei prezzi delle materie prime;

P. G. -

b) misure in favore di eredi diretti dei marittimi imbarcati sulle navi da pesca o di addetti agli impianti di acquacoltura in mare, deceduti per cause di servizio o a seguito di affondamento, per avversità meteomarine, delle unità da pesca o asservite ad impianti;

c) interventi compensativi, esclusivamente nel caso di danni a produzioni e strutture non inserite nel Programma assicurativo annuale, di cui all'articolo 14-bis, finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle imprese di pesca che hanno subito danni dagli eventi di cui al comma 1.

3. La dotazione del Fondo e' stabilita dal Programma nazionale nell'ambito della ripartizione delle relative risorse, tendo conto di quanto previsto dal Programma assicurativo annuale di cui all'articolo 14-bis .

4. Su richiesta di una o più regioni o di una o più associazioni nazionali delle cooperative della pesca, delle imprese di pesca e delle imprese di acquacoltura, il Ministro delle politiche agricole e forestali dispone, per il tramite degli istituti scientifici operanti nel Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) o dell'Istituto centrale per la ricerca applicata al mare (ICRAM), l'accertamento delle condizioni per gli interventi di cui al comma 2, al fine della dichiarazione, con proprio decreto, dello stato di calamità o di avversità meteomarine.

6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Commissione di cui all'art.3, sono individuati, previa intesa con le regioni e le province autonome, i criteri di attuazione in base al principio di adeguatezza, differenziazione e sussidiarietà di cui all'art.118 della Costituzione, anche contemplando, per il pagamento degli interventi finanziari, la possibilità di avvalersi delle regioni o delle Capitanerie di porto.”

ART. 2

(Copertura assicurativa nel settore della pesca e dell'acquacoltura)

1. Al decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:

" ART. 14-bis

(Copertura assicurativa nel settore della pesca e dell'acquacoltura)

1. Per le finalità di cui all'articolo 14, lo Stato concede contributi sui premi assicurativi **agli imprenditori ittici e dell'acquacoltura**, in conformità a quanto previsto dagli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore della pesca. Il contributo dello Stato è concesso fino all'80 per cento del costo dei premi per contratti assicurativi che prevedono un risarcimento qualora il danno raggiunga il 30 per cento della produzione.

2. Qualora contratti assicurativi coprano anche altre perdite dovute ad avverse condizioni non assimilabili alle calamità naturali, il contributo dello Stato, **per gli interventi conformi agli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore della pesca**, è ridotto fino al 50 per cento del costo del premio. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali o del Sottosegretario di Stato delegato, sentita la commissione di cui all'articolo 3 sono stabiliti i termini, le modalità e le procedure di erogazione del contributo sui premi assicurativi.

3. La sottoscrizione delle polizze assicurative è volontaria e può avvenire in forma collettiva o individuale. Possono deliberare di far ricorso a forme assicurative collettive le imprese di pesca in qualsiasi forma giuridica costituite nonché loro associazioni nazionali riconosciute ai sensi della legislazione vigente e le cooperative di pesca e loro consorzi.

4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali o del Sottosegretario di Stato delegato, **d'intesa con** la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e con il parere della Commissione di cui all'articolo 3, sono individuati i criteri di attuazione.

P. Goff

5. L'entità del contributo pubblico sui premi assicurativi è determinata attraverso il Programma assicurativo annuale della pesca e dell'acquacoltura, di seguito denominato 'Programma assicurativo', **nei limiti degli stanziamenti iscritti in bilancio**, dell'importanza socio-economica delle produzioni e del numero di potenziali assicurati.

6. Il Programma assicurativo è elaborato sulla base delle informazioni e dei dati di carattere statistico-assicurativo rilevati dagli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole e forestali, ed è approvato, entro il 30 novembre di ogni anno, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali o del Sottosegretario di Stato delegato, **d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano**, sentito il Tavolo azzurro di cui all'articolo 2, e *sentite le proposte di una commissione tecnica. La composizione ed il regolamento di funzionamento della commissione tecnica è stabilito con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali o dal Sottosegretario delegato alla pesca. Ai componenti della commissione tecnica non compete alcuna indennità o compenso né rimborso spese.*

7. Nel Programma assicurativo sono stabiliti i parametri per il calcolo del contributo pubblico sui premi assicurativi distinti per:

- a) tipologia di polizza assicurativa;
- b) area territoriale d'intervento;
- c) evento climatico avverso o altro tipo di garanzia;
- d) tipo di produzione e/o di strutture;
- e) fattori e mezzi della produzione e loro prezzi.

8. Nel Programma assicurativo possono essere disposti anche:

- a) i termini massimi di sottoscrizione delle polizze per le diverse produzioni e aree;
- b) qualsiasi altro elemento ritenuto necessario per garantire un impiego efficace ed efficiente delle risorse pubbliche.".

ART. 3

(Sostegno alla filiera ittica)

1. I contratti di filiera previsti e disciplinati dall'art. 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano agli operatori della filiera ittica, ivi comprese le forme associate.

2. I criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione delle iniziative di cui al comma 1, sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali o del Sottosegretario di Stato delegato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

3. Ad integrazione dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 26 maggio 2004 n. 154, le imprese che esercitano l'attività di acquacoltura sono equiparate all'imprenditore ittico.

4. Il regime di aiuti di cui all'articolo 66, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è esteso, **nei limiti dell'autorizzazione di spesa ivi prevista**, anche alle imprese della pesca e dell'acquacoltura. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di natura non regolamentare, sentito il Comitato di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 154 del 2004, è integrato il regolamento di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 22 giugno 2004, n. 182, relativamente alle modalità di intervento in favore delle imprese della pesca e dell'acquacoltura.

JP Conf

ART. 4

(Istituzione del reparto pesca marittima)

1. Al fine di conseguire un più efficace e diretto supporto alle attività di vigilanza e controllo della pesca marittima e dell'acquacoltura e delle relative filiere, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, il Reparto pesca marittima (RPM) del Corpo delle Capitanerie di Porto, posto alle dipendenze funzionali del Ministro delle politiche agricole e forestali. **Con decreto interministeriale dei Ministri dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, della difesa e delle politiche agricole e forestali, sono definite le funzioni e l'organizzazione del reparto medesimo.**

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

P. Coy -